

# FUORI DALLO SCACCHIERE EUROPEO: L'ADESIONE POLACCA AL MODELLO STATUNITENSE IN MATERIA DI ABORTO.

Luana Leo\*

**ABSTRACT [ITA]:** la nuova legge polacca in materia di aborto, oltre a generare allarme al di là dei confini nazionali, continua ad essere oggetto di animate discussioni. Il presente lavoro intende porre in risalto come l'atteggiamento restrittivo assunto dalla Polonia nei confronti del fenomeno abortivo dipenda non solo dalla crisi costituzionale in cui la stessa versa da tempo, ma anche dalla progressiva adesione del Paese al modello statunitense. Seguendo tale ragionamento, si tende a sconfessare la tesi ormai consolidata che intravede nella Chiesa cattolica la principale responsabile delle rigide politiche attuate nel Paese.

**ABSTRACT [ENG]:** *the new Polish law on abortion, in addition to generating alarm beyond national borders, continues to be the subject of heated discussions. This work intends to highlight how the restrictive attitude taken by Poland towards the abortion phenomenon depends not only on the constitutional crisis in which it has been experiencing for some time, but also on the country's progressive adherence to the US model. Following this reasoning, we tend to disavow the now consolidated thesis that sees the Catholic Church as the main culprit for the rigid policies implemented in the country.*

**SOMMARIO:** **1.** Introduzione; **2.** Il quadro normativo polacco; **3.** Il diritto all'obiezione di coscienza; **4.** La discussa sentenza del 22 ottobre 2020; **5.** Gli effetti della nuova legge anti-aborto; **6.** La crisi dell'ordine costituzionale polacco; **6.** Il fronte cattolico; **7.** L'isolamento europeo della Polonia; **8.** Conclusioni.

## **1. Introduzione.**

Il conflitto in corso tra Ucraina e Russia ha riaccessato in Polonia una *querelle* cruciale: l'oggettiva difficoltà incontrata dalle donne nell'interrompere la gravidanza. La Polonia è uno dei Paesi che ospita un elevato numero di profughi ucraini, tra cui donne abusate nelle città occupate dai nemici. Come in tutti i conflitti, anche in quello in atto vi sono diritti che trovano riscontro ed altri che restano confinati, in quanto non sembrano costituire una violazione così grave della persona umana.

Prima dell'ultima pronuncia del Tribunale costituzionale polacco, la rinomata legge del 7 gennaio 1993<sup>1</sup> regolamentava le ipotesi di accesso legale all'interruzione volontaria della gravidanza in Polonia. Tale legge rappresentava una delle più restrittive in materia di IGV tra i vigenti Stati dell'Unione Europea. Entrando nello specifico, essa consentiva ai medici di porre in essere una procedura di aborto volontario esclusivamente in tre circostanze: ove la gravidanza ponesse a rischio la vita o la salute della donna incinta; nel caso in cui sussistesse un'alta probabilità di grave ed irreversibile malformazione fetale o incurabile malattia che minacciasse la vita del feto; in presenza di ragioni tali da sospettare che la gravidanza fosse il prodotto di un atto illecito.

La sentenza del 22 ottobre 2020 si pone perfettamente in linea con l'orientamento conservatore che contraddistingue la giurisprudenza del Tribunale costituzionale polacco su temi vulnerabili, accentuando così l'involuzione del Paese in merito alla tutela dei diritti fondamentali. Con la decisione in oggetto, è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'accesso all'aborto giustificato dalla sussistenza di gravi malformazioni fetali, che interessava la maggior parte delle procedure legali di IVG eseguite in un anno. Tale decisione ha generato panico non solo a livello nazionale, ma anche tra le istituzioni europee ed internazionali<sup>2</sup>, inducendo il Governo a posticipare la pubblicazione della stessa, avvenuta il 21 gennaio 2020.

In tale sede, si intende verificare se il contenuto di tale sentenza rispecchi la volontà della religione cattolica – per la quale l'illegittimità della pratica non è in discussione – o costituisca una manifestazione patologica della crisi costituzionale polacca, accompagnata da influenze esterne.

## 2. Il quadro normativo polacco.

Come preannunciato, quella polacca costituisce una delle legislazioni più rigide in materia di aborto nel panorama giuridico europeo. In realtà, già nel 1956, la Polonia aveva adottato una legge che ammetteva tale pratica anche per motivi socioeconomici. A partire dagli anni '90, il dibattito per introdurre il divieto assoluto di aborto si è inasprito, in virtù della nota incidenza politica ottenuta dalla Chiesa cattolica nel Paese. A differenza di altri Stati europei, la legislazione polacca in materia di aborto non era stata investita dalle riforme liberali avutesi negli '60 e '70 del Novecento. Nel Regno Unito, l'aborto era consentito sin dal 1929, purché costituisse un grave rischio per la salute della madre. L'*Abortion Act* prende forma dalla decisione del medico Alex Bourne di infrangere deliberatamente la legge, sottoponendo a tale pratica una ragazza di 14 anni rimasta incinta per mezzo di uno stupro. In tale occasione, si affermava che se il medico avesse ritenuto in pericolo non solo la vita della donna, ma anche solo la sua salute fisica e psichica, tale valutazione

<sup>1</sup> *Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale, Università Lum Giuseppe Degennaro.*

Ustawa z Dnia 7 Stycznia 1993 of Planowaniu Rodziny, Ochronie Plodu Ludzkiego I Warunkah Dopuszczalnosci I Przerwywania Ciazu (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78).

<sup>2</sup> Si pensi, ad esempio, alla presa di posizione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (*Poland has slammed door shut on legal and safe abortion – UN experts*, comunicato stampa del 27 ottobre 2020) e del Parlamento europeo (Risoluzione del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia).

avrebbe potuto legittimare il ricorso all'aborto, non potendosi tracciare una linea di demarcazione tra il pericolo per la vita e per la salute. La legge in discussione, che autorizza l'interruzione di gravidanza entro le ventiquattro settimane<sup>3</sup>, è valida in Scozia, Inghilterra, Galles e nei plurimi territori della Corona, salvo che nell'Irlanda del Nord. Per quanto concerne quest'ultima, la disciplina di riferimento in materia è rappresentata dall'*Offences Against the Person Act* ottocentesco<sup>4</sup>. In Francia, l'aborto è stato legalizzato nel 1975, per effetto delle pressioni compiute da parte di movimenti femminili sul Governo, al fine di conseguire una legge liberale sull'interruzione volontaria della gravidanza<sup>5</sup>. Di recente, il diritto di aborto in Francia è stato rafforzato: nel mese di febbraio, l'Assemblea Nazionale (con 135 voti favorevoli, 47 contrari e 9 astensioni) ha approvato in via definitiva il testo della legge che estende da dodici a quattordici settimane il limite per interrompere una gravidanza, ampliando altresì il bacino di professionisti che possano effettuare l'intervento.

Tornando allo scenario polacco, occorre evidenziare l'influenza della Chiesa cattolica sugli equilibri politici del Paese verso la fine degli anni '80: essa non ebbe la possibilità di limitarsi unicamente ai propri doveri religiosi, dal momento che mirava ad allargare gli spazi che il Governo aveva lasciato alla sua attività pastorale. In tale periodo storico, la Chiesa rappresentava il punto di riferimento certo dell'identità nazionale: il rito centrale polacco, infatti, veniva ad essere un luogo dove si "sommavano" più codici linguistici (religioso, nazionale e politico). L'espletamento di compiti di supplenza, però, non deve essere ricondotto all'aggressività del clero, bensì alla travagliata realtà politica e sociale. Come specificato in dottrina<sup>6</sup>, nei solenni discorsi dei membri dell'Episcopato traspariva il concetto che essa non dovesse mai esitare ad intervenire nel caso estremo di degenerazione della vita sociale.

Appare ragionevole segnalare come la legge del 1993 costituisca un "compromesso" rispetto alla richiesta della Chiesa cattolica di introdurre un divieto totale, giacché assicurava l'aborto in presenza di circostanze particolari e non criminalizzava la donna incinta che abortiva in modo illegale. A partire da tale momento storico, sono stati compiuti differenti tentativi di modifica della legge sopramenzionata, con esiti sfavorevoli. La ragione di ciò deve essere intravista nell'avvento del "mascolinismo" nella sfera della società civile. I vari moniti alle differenze "tradizionali" o "naturali" tra i sessi sono stati impiegati per abolire i diritti riconosciuti alle donne nel corso del socialismo di Stato. In tale senso, una corrente di pensiero sottolinea come il predominio politico degli uomini nella società civile non si incentri "tanto sulla rivendicazione di una maggiore esperienza (durante i

3 Per un approfondimento sulla normativa inglese in materia di aborto, si veda M.A. GLENDON, *Abortion and Divorce in Western Law*, Harvard, 1987.

4 Sul tema, si veda A. BARAGGIA, «*Who shall decide what rights we have when we all disagree?*». *Il caso della regolamentazione dell'aborto in Irlanda e Nord-Irlanda*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3/2018, pp. 599-625.

5 Nel 1971, 343 donne francesi pubblicarono su "*Le Nouvel Observateur*" un manifesto in cui dichiararono di aver abortito almeno una volta illegalmente (in C. FLAMIGNI, *L'aborto. Storia e attualità di un problema sociale*, Bologna, 2008, p. 38).

6 ANDRZEJ KICINŃSKI, *Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001*, in *Salesianum*, n. 68, 2006, p. 104.

regimi passati le donne avevano ricoperto ruoli di governo, o di abilità o qualifiche superiori (durante il comunismo le opportunità di istruzione erano garantite a entrambi i sessi), quanto piuttosto sulla differenza sessuale”<sup>7</sup>. Da ciò ne scaturisce come il campo d’azione spetti agli uomini, mentre le donne rimangano confinate nel campo domestico e familiare. La legge del 1996<sup>8</sup> si pone come l’unico tentativo riuscito di mitigare l’inflessibile normativa in materia di aborto: essa, infatti, introduce la giustificazione di natura socioeconomica per “la donna incinta che si trovi in condizioni di vita difficili o in una situazione personale difficile”. Tuttavia, negando l’equivalenza tra “il diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione della persona che deve ancora diventare” i giudici costituzionali dichiararono l’illegittimità della disposizione, con conseguente abrogazione della stessa<sup>9</sup>.

Uno dei punti essenziali della precedente normativa consisteva nella dichiarazione di obiezione di coscienza del personale medico e di intere strutture ospedaliere. Tale aspetto ha reso inevitabile l’intervento della Corte europea dei diritti umani. In particolare, meritano considerazione tre decisioni, con cui la Corte EDU ha condannato la Polonia, ponendo in risalto la rigidità della legge del 1993. Il primo caso di specie riguardava una donna affetta da grave miopia, alla quale era stato negato l’accesso all’aborto terapeutico, sebbene sussistesse il rischio (poi concretizzatosi) di divenire cieca durante la gravidanza o al momento del parto<sup>10</sup>. In tale occasione, la Corte EDU, andando incontro alla ricorrente, ha sostenuto che la Polonia non si era conformata ai suoi obblighi positivi di rispettare il diritto ad una protezione effettiva della vita privata prescritto all’art. 8 della CEDU. Nell’ottica di una parte della dottrina, la Corte EDU avrebbe ammesso esplicitamente il diritto all’TVG, pur non riconoscendo diritti in capo all’embrione/feto<sup>11</sup>. La seconda vicenda atteneva al mancato rapido accesso ad un test genetico prenatale, che intralciava la possibilità per la donna di accedere all’aborto entro i termini fissati dalla legge<sup>12</sup>. Oltre al mancato rispetto dell’art. 8 CEDU, la Corte EDU ha riscontrato anche la violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura), in virtù dei trattamenti disumani e degradanti attuati dalle autorità sanitarie nei confronti della ricorrente, la quale aveva dato alla luce una bambina affetta da sindrome di Turner<sup>13</sup>. Infine, il terzo caso vagliato dalla Corte EDU interessava una ragazza minore rimasta incinta per via di uno stupro: quest’ultima, con il consenso della figura materna, ha potuto accedere

7 Così, J.W. SCOTT, *Genere, politica, storia*, Viella, Roma, 2015.

8 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1996 nr 139 poz. 646).

9 Trybunału Kon-stytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. K 26/96.

10 Corte Edu, 20 marzo 2007, *Tysiāc c. Polonia* (ricorso n. 5410/03). Sulla decisione, si veda A. VIVIANI, *La tutela della donna di fronte alla Corte europea dei diritti umani : il discorso di genere arriva a Strasburgo?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1, 2010, pp. 1-10.

11 N. PRIALUX, *Testing the Margin of Appreciation: Therapeutic Abortion, Reproductive 'Rights' and the Intriguing Case of Tysiāc v. Poland*, in *Eur J Health Law*, 2008, pp. 361-379. Sulla predetta decisione, si veda anche C. ZAMPAS, J.M. GHER, *Abortion as a Human Right International and Regional Standards*, in *HRLR*, n. 3, 2008, p. 249 ss.

12 Corte Edu, 26 maggio 2011, *R R c. Polonia* (ricorso n. 27617/04).

13 Su tale pronuncia, si veda A. OSTI, *L’interruzione di gravidanza nella sentenza R.R. c. Polonia*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 4/2021, pp. 963-968.

alla procedura solo in una struttura ospedaliera ben distante dalla propria residenza<sup>14</sup>. Come nella sentenza ora esaminata, la Corte EDU ha rilevato la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, affermando che gli Stati sono chiamati ad organizzare il sistema della tutela del diritto alla salute, consentendo così alle pazienti di usufruire delle legali prestazioni.

### 3. Il diritto all'obiezione di coscienza.

In Polonia, come in Italia, il diritto all'obiezione di coscienza rappresenta una questione vitale, in quanto essa investe una serie di problematiche, ponendo altresì taluni interrogativi da un punto di vista etico e religioso. Tale circostanza trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale polacca del 7 ottobre 2014 ((K 12/14)<sup>15</sup>, che ha vagliato la costituzionalità di determinate disposizioni della legge del 5 dicembre 1996 inerente alle professioni di medico e dentista, focalizzando l'attenzione sul carattere e sull'ammissibilità delle limitazioni del diritto all'obiezione di coscienza.

Nello specifico, la vicenda coinvolgeva l'art. 39 della legge sopraindicata: quest'ultima disposizione definisce le modalità seguite dal medico ai fini dell'astensione dall'esecuzione di trattamenti clinici incompatibili con la propria coscienza, fatta eccezione in presenza di "altri casi urgenti", oltre a quelli segnati da pericolo di morte, lesioni e disturbi di salute gravi (art. 30 della medesima legge). In aggiunta, al medico-obietto sono imposti altri obblighi: indicare al paziente la sede in cui poter ottenere il servizio; precisare e motivare il fatto di avvalersi del diritto nella documentazione medica; riferire preventivamente al superiore competente l'intenzione di astenersi dal compimento della pratica per motivi di coscienza.

In tale sede, si ritiene indispensabile limitarsi a riportare il "nucleo" della predetta sentenza, omettendo così di delineare la posizione assunta dalla Corte costituzionale in ordine alle singole accuse formulate dai ricorrenti: il diritto all'obiezione di coscienza costituisce un elemento della libertà di coscienza "che deve essere rispettato indipendentemente dal fatto se esistano i disposti di legge che lo confermano"; pertanto, "il diritto del medico, come ogni altra persona, ad astenersi dalle azioni contrarie alla propria coscienza, consegue direttamente dalla libertà garantita dalla Costituzione", dunque, in mancanza dell'art. 39 della legge sopracitata, egli "potrebbe rinunciare a realizzare una data prestazione richiamandosi all'obiezione di coscienza"<sup>16</sup>. A tal proposito, si è parlato di "vittoria dell'individuale libertà di coscienza su troppa rigidità delle disposizioni di legge", così come di "trionfo dei principi dell'etica professionale sull'arbitrarietà di formare le disposizioni amministrative e legali"<sup>17</sup>.

14 Corte Edu, 30 ottobre 2012, *P and S c. Polonia* (ricorso n. 57375/08), con analisi di E. CRIVELLI, *P. e S. c. Polonia : la Corte di Strasburgo si pronuncia ancora sul contrasto tra il diritto teorico all'aborto legale e l'applicazione pratica della legge*, in *DPCE*, n. 1, pp. 252-256.

15 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt K 12/14 (Dz.U. 2015 poz. 1633).

16 Un'analisi attenta della sentenza costituzionale è compiuta da A. BEVILACQUA, I. DOMENICI, *Interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di coscienza: il caso polacco*, in *Biodiritto (Student papers)*, n. 2, 2016, pp. 25-36.

17 J. PAWLIKOWSKI, *Więcej wolności sumienia dla lekarzy – konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumieni*, in *Medycyna Praktyczna*, n. 11, p. 3.

Giunti a tale punto, appare doveroso interrogarsi sulla conformità del regime giuridico sviluppato dalla sentenza con gli *standard* adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, e specialmente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Sebbene la CEDU non definisca espressamente il diritto all'obiezione di coscienza, essa tratta la rilevante questione del rifiuto di prestare servizio militare a causa delle convinzioni personali in riferimento al divieto di lavoro forzato o obbligatorio (art. 4), stabilendo che tali termini non racchiudono né il servizio militare né il servizio civile alternativo.

Alla luce di ciò, ha trovato terreno fertile l'orientamento della giurisprudenza di Strasburgo secondo cui la Convenzione non garantisce il diritto all'obiezione di coscienza circa il servizio militare o sostitutivo.

È diverso, invece, l'approccio adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio: in un primo momento, essa adotta la Risoluzione 337<sup>18</sup>, in base alla quale ciascuna persona che si contrappone al servizio militare per convinzioni personali non dovrebbe essere obbligata a tale servizio; in un secondo momento, la stessa emana la Raccomandazione 478<sup>19</sup>, in virtù della quale i Paesi membri sono tenuti a comparare le proprie legislazioni ai principi prescritti. Con riguardo alla Corte EDU, il diritto all'obiezione di coscienza in riferimento al servizio militare è stato riconosciuto con la sentenza del 7 luglio 2011 (*Bayatyan c. l'Armenia*)<sup>20</sup>.

Nel caso di specie, si è statuito che l'azione dello Stato armeno costituisce una non giustificata violazione del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Il fine perseguito dalla Corte EDU è quello di collocare l'obiezione di coscienza riguardante il servizio militare (ovviamente giustificato dalla religione o dalle convinzioni personali) nella sfera della tutela offerta dall'art. 9 della Convenzione. In tale senso, una corrente di pensiero<sup>21</sup> osserva come tali rilievi risultino in linea con la Risoluzione del 7 ottobre 2010 sul diritto all'obiezione di coscienza nell'ambito della legale tutela medica<sup>22</sup>.

#### 4. La discussa sentenza del 22 ottobre 2020.

In un contesto politico acceso, scaturente dall'autoritarismo del Governo polacco entrato in carica a fine 2015, la legge del 1993 è stata dichiarata incostituzionale. Con sentenza n. 1/2020<sup>23</sup>, il Tribunale costituzionale ha ammesso che la disciplina sull'aborto terapeutico entra in contrasto con gli artt. 30, 32, 38 della Costituzione

18 Resolution 337 (1967). Right of conscientious objection.

19 Recommendation 478 (1967). Right of conscientious objection.

20 Corte EDU (Grande Camera), 7 luglio 2011, *Bayatyan c. Armenia*.

21 P. STANIS J. PAWLIKOWSKI, *Il diritto dei medici all'obiezione di coscienza in Polonia: recenti sviluppi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2, 2017, p. 470. Sul tema, si veda F. PAPINI, *I Testimoni di Geova ancora discriminati. Un confronto fra giudici europei e amministratori italiani*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2013, pp. 303-314.

22 In tale documento, si rileva che “nessuna persona, nessun ospedale o altro istituto sarà costretto, reso responsabile o sfavorito in qualsiasi modo a causa di un rifiuto ad eseguire, facilitare, assistere o essere sottoposto ad un aborto, all'esecuzione di un parto prematuro, o all'eutanasia o a qualsiasi atto che potrebbe provocare la morte di un feto o di un embrione umano, per qualsiasi ragione”. Si segnala che, nel testo radicalmente modificato rispetto alla proposta originaria, viene meno il riferimento all'uso “non regolamentato dell'obiezione di coscienza”, optando per il “diritto all'obiezione di coscienza nelle cure mediche legali”.

23 Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. K 1/20.

polacca, che tutelano rispettivamente il diritto alla vita, la dignità umana e il principio di non discriminazione.

È opportuno segnalare che nella prima metà del 2016 un'organizzazione indipendente fondata e radicata in Polonia (c.d. *Ordo Iuris*) aveva redatto un progetto di legge ("*Stop Abortion*")<sup>24</sup>, con il fine di apportare modifiche alla legislazione polacca sull'aborto e al Codice penale del 1997. Entrando nello specifico, il predetto progetto mirava ad abrogare l'art. 4 della legge del 1993, che elenca le circostanze legittimanti l'accesso alla procedura. Oltre a prevedere l'inasprimento delle pene, il progetto in discussione rendeva perseguibile penalmente talune fattispecie: causare o aiutare a determinare la morte di un "*conceived child*", provocare per mezzo di atti violenti o indurre con la forza una donna a porre in essere l'interruzione di gravidanza. Tuttavia, il progetto stabiliva che ove la donna avesse non intenzionalmente causato la morte del "bambino concepito", non sarebbe stata perseguibile. Il medico, invece, sarebbe incorso in responsabilità penale, fatta eccezione nel caso in cui avesse causato la morte del feto nel compimento di un atto necessario per salvaguardare la vita della madre da un imminente pericolo.

Come già enunciato, la sentenza del 22 ottobre 2022 è stata fortemente criticata a livello nazionale e internazionale, così come testimoniato dalla sua pubblicazione avvenuta solo il 27 gennaio 2021, oltre tre mesi dalla sua pronuncia. Sul piano europeo, in un comunicato del 28 gennaio 2021, le rappresentanti delle Commissioni "Diritti delle donne e uguaglianza di genere" e "Libertà civili, giustizia e affari interni", presso il Parlamento Europeo, hanno espresso solidarietà alle donne protestanti, invitando il Governo a rivedere la legge sull'aborto. In particolare, è stato evidenziato come in Polonia regni un atteggiamento di avversione nei confronti della donna, considerato che il divieto di aborto costituisce un attacco ai diritti fondamentali e ai diritti umani<sup>25</sup>. Di fatto, la suddetta pronuncia pone in contrasto la legislazione polacca con il sistema internazionale dei diritti umani. Nel corso del tempo, l'attenzione di organizzazioni e associazioni sul tema dell'IVG è cresciuta gradualmente; tale circostanza trova avallo in due documenti di specifico rilievo. Il primo è il *Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women* (2003), il quale impone agli Stati membri di adottare misure necessarie a proteggere "*the reproductive rights of women by authorizing medical abortion in cases of sexual assault, rape, or incest, and when the continued pregnancy endangers the mental and physical health of the mother or the life of the mother or the fetus*". Il trattato internazionale assume importanza – a giudizio di chi scrive – non tanto per aver inquadrato la pratica come uno strumento a tutela della salute sessuale e riproduttiva femminile, quanto invece per manifestarsi in un contesto difficile come quello africano, in cui il tasso di mortalità materna derivante da aborti clandestini avvenuti in condizioni igienico-sanitarie risulta notevolmente alto<sup>26</sup>. Il secondo documento – pur non

24 Sul progetto di legge in esame, si veda L. BERARDI, *Poland debates ban on abortion*, in *Visegrad Group Revue*, 20 aprile 2016.

25 Parlamento europeo, *The abortion ban in Poland is an attack on women's and fundamental rights*, comunicato stampa del 28 gennaio 2021.

26 Sulla critica condizione delle donne in Africa, si veda A. PRIMI, N. VARANI, *La condizione della donna in Africa Sub-Sahariana: riflessioni geografiche*, Libreria universitaria, Padova, 2011; C. FLAMIGNI, *L'aborto*.

vincolante – è la Risoluzione n. 1607 del 2008<sup>27</sup>, con cui l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha espresso forte timore per tutti quegli ordinamenti in cui le limitazioni *ex lege* o gli ostacoli di fatto complicano l’accesso alla procedura. Nell’ottica di quest’ultima, tali restrizioni non riducono i casi di aborto, ma aumentano il numero di pratiche clandestine, agevolando altresì il c.d. “turismo abortivo”<sup>28</sup>.

È interessante constatare come gli organi di Strasburgo ed i *treaty-based committees* abbiano adottato un approccio divergente circa la conformità degli *standard* internazionali delle normative e prassi interne in materia. Sebbene Commissione e Corte EDU non riconoscano un diritto all’aborto *tout court*, hanno esplicitamente ammesso la necessità di dare precedenza alla tutela dei diritti e degli interessi della donna (specialmente quando la sua vita o salute risultino in pericolo) rispetto alla tutela del diritto alla vita del feto<sup>29</sup>. Tuttavia, i punti-chiave della giurisprudenza di Strasburgo – a giudizio di chi scrive – sono due: l’esclusione dell’appartenenza in via esclusiva della gravidanza alla sfera della vita privata della donna<sup>30</sup>; la tendenziale prevalenza del diritto al controllo del corpo da parte della donna sul diritto dell’uomo di poter decidere della propria paternità<sup>31</sup>. Diversamente, i *treaty bodies* – il Comitato dei diritti umani, il Comitato per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, il Comitato dei diritti del fanciullo, nonché il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali – tendono ad affrontare tale questione sotto un’ottica “plateale”, ovvero diretta a valutare l’impatto della difficoltà o dell’impossibilità di accedere alla pratica sulla generale condizione delle donne come categoria sociale. Come esposto in dottrina<sup>32</sup>, tale approccio è rinvenibile nei documenti a portata generale, come i *General Comments* o le *General Recommendations*, attraverso cui i Comitati offrono rilevanti indicazioni circa gli obblighi derivanti dai trattati, ma anche osservazioni o commenti conclusivi concernenti i *reports* di singoli Stati. È opportuno segnalare come proprio in tali documenti i *treaty bodies* abbiano espresso il loro disappunto relativamente alle normative restrittive in materia di aborto, esortando gli Stati a garantire il diritto alla vita delle donne che decidano di porre fine alla gravidanza, o ad esortare l’adozione di misure volte a concretizzare il diritto all’aborto.

Sul versante nazionale, la sentenza costituzionale del 22 ottobre 2022 ha provocato una serie di proteste organizzate da movimenti femminili, volti a denunciare il processo di progressiva erosione dell’indipendenza del potere giudiziario

*Storia e attualità di un problema sociale*, Pendragon, Bologna, 2008.

27 Resolution 1607 (2008). Access to safe and legal abortion in Europe.

28 Sul tema, si veda S. RODOTÀ, *La vita e le regole tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 202. In linea generale, si veda A. MARTINELLI, *L’Occidente allo specchio. Modelli di società a confronto*, Università Bocconi Editore, Milano, 2022, p. 180 ss.

29 Corte EDU, 26 ottobre 2004, *Silva Monteiro Martins Ribeiro c. Portogallo*.

30 Commissione europea dei diritti umani, *Brüggemann e Scheuten c. Germania*, ricorso n. 6959/75, decisione del 19 maggio 1976; Commissione europea dei diritti umani, *W.P. c. Regno Unito*, ricorso n. 8416/78, decisione del 13 maggio 1980.

31 Corte EDU, 5 settembre 2002, *Boso c. Italia*.

32 L. POLI, *Aborto e diritti umani fondamentali: Corte europea dei diritti umani e treaty bodies a confronto*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1, 2017, p. 7.

nell'ordinamento polacco, iniziato con la riforma della composizione del Tribunale costituzionale a fine 2015 e dell'Ufficio della Procura nel 2016 e proseguito con le modifiche alla Corte Suprema e alle Corti ordinarie del 2017-2019, giungendo al culmine nel dicembre del 2019 con l'approvazione della legge sull'ordinamento giudiziario<sup>33</sup>. L'obiettivo perseguito dal partito salito al Governo "Diritto e Giustizia" (PIS) è quello di ridurre la distanza che separa il potere giudiziario dalla politica, accrescendo così le competenze del Governo negli ambiti incisivi della magistratura.

Il Tribunale costituzionale polacco – nel dichiarare incostituzionale la disposizione della legge del 1993 che consentiva l'aborto nei casi in cui gli esami prenatali o altre considerazioni mediche indicassero un'elevata probabilità di anomalia grave ed irreversibile o di una malattia incurabile pericolosa per la vita del feto – ha allontanato ulteriormente il Paese dalla maggior parte dei sistemi giuridici dell'Unione Europea. È emblematico – a parere di chi scrive – che già prima della pubblicazione del 27 gennaio 2021 numerose strutture ospedaliere polacche abbiano dato immediata esecuzione alla sentenza costituzionale, restringendo anticipatamente le possibilità di accesso in Polonia<sup>34</sup>.

In virtù del "ritardo" intervenuto nella sua pubblicazione, la sentenza in oggetto accresce sensibilmente il divario tra il dato formale costituito dalla normativa del 1993 ed il dato fattuale rappresentato dalla concrete modalità di accesso alla pratica in Polonia all'esterno dei servizi sanitari ufficiali. Come affermato in dottrina<sup>35</sup>, a fine ottobre 2022, si è registrato un notevole incremento delle attività dei gruppi *pro-choice* che denuncia un consistente aumento del livello di autogestione dell'aborto nel Paese.

## 5. Gli effetti della nuova legge anti-aborto.

A seguito dell'entrata in vigore della legge anti-aborto, la *querelle* è stata rimessa al centro del dibattito in ragione della precoce scomparsa di una donna di Pszczyna, vittima delle complicità insorte alla ventiduesima settimana di gravidanza. Si tratta della prima vittima della nuova legge sull'aborto in Polonia, ovvero il primo caso di una donna che avrebbe potuto sopravvivere laddove i medici avessero ignorato le responsabilità legate alla modifica dell'indirizzo politico.

Le incessanti proteste susseguitesesi per le vie di Varsavia hanno indotto il Parlamento europeo a redigere una Risoluzione sul primo anniversario del divieto di aborto *de-facto* in Polonia, condannando definitivamente la rigida pronuncia del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020 ("*per un tale flagrante attacco alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti in Polonia*"). La Risoluzione dell'11 novembre

33 Il punto sarà ripreso più tardi. In generale, si veda J. SAWICKI, *Polonia: un tentativo di eviscerazione dello stato costituzionale di diritto*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2016, pp. 1-4; M. DICOSOLA, *La crisi costituzionale del 2015-16 in Polonia: il fallimento della transizione al costituzionalismo liberale?*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1, 2016, pp. 1-13; A. ANGELI, A. DI GREGORIO, J. SAWICKI, *La controversa approvazione del "pacchetto giustizia" nella Polonia di "Diritto e Giustizia": ulteriori riflessioni sulla crisi del costituzionalismo polacco alla luce del contesto europeo*, in *DPCE*, n. 3, 2017, pp. 787-803.

34 E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020*, in *GenIUS*, n. 2, 2020, p. 13.

35 E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020*, cit., p. 17.

2021, approvata con 373 voti favorevoli, 124 contrari e 55 astensioni, invita il Consiglio ad affrontare in tempi rapidi la questione, a tutelare il diritto alla salute e ad *“assicurare che le donne e le ragazze in Polonia non siano lasciate indietro, adottando misure risolutive e contrastando qualsiasi proposta legislativa o restrizione all’accesso ai servizi sanitari da parte della Polonia, tra cui l’assistenza all’aborto”*. Pertanto, si invita l’Esecutivo polacco sia a *“garantire la partecipazione delle donne e delle ragazze all’elaborazione di leggi e politiche che incidono sulla loro vita”* sia a *“garantire loro la possibilità di ricorrere in giudizio e presentare ricorso in caso di violazione dei loro diritti”*. In linea con ciò, si condanna il clima sempre più conflittuale e violento instauratosi verso i difensori dei diritti umani delle donne in Polonia, invitando le autorità polacche a garantire *“il loro diritto di esprimersi pubblicamente, anche quando si oppongono alla politica del governo, senza timore di ripercussioni o minacce”*; a proteggere *“i difensori dei diritti umani delle donne che sono stati presi di mira”*, contrastando altresì le campagne abusive di disinformazione avviate nei confronti degli stessi. Il punto-chiave della Risoluzione – a parere di chi scrive – consiste nella valutazione espressa in merito alla sentenza del Tribunale costituzionale, quale *“esempio di acquisizione del controllo politico da parte della magistratura e del collasso sistemico dello Stato di diritto in Polonia”*.

Il caso sopraindicato non è rimasto isolato. A distanza di quattro mesi, la legge sull’aborto ha provocato un’altra vittima, deceduta in seguito al rifiuto dei medici di procedere all’intervento per via della scomparsa di uno dei feti gemelli. A partire dal 27 gennaio 2021, solo 300 donne hanno conseguito l’accesso alla pratica nelle strutture ospedaliere in presenza di una concreta minaccia per la vita e la salute. Nello stesso periodo, oltre 1000 donne polacche si sono rivolte alla Corte EDU, dichiarando che la nuova normativa causa gravi danni alle donne e viola i loro diritti alla riservatezza e alla libertà di tortura. A supporto di esse, le organizzazioni per i diritti umani si sono iscritte come terze parti alle cause avviate di fronte alla Corte EDU, allo scopo di concedere prove e analisi fondate sul diritto internazionale dei diritti umani, sulla legislazione europea e sulle linee guida dell’OMS. La stessa *dissenting opinion* del giudice Lion Kieres era fondata su tali argomenti: il rispetto degli *standard* di tutela dei diritti umani previsti in caso di aborto terapeutico in presenza di anomalie fetali troverebbe fondamento nell’art. 9 della Costituzione polacca<sup>36</sup>.

## **6. La crisi dell’ordine costituzionale polacco.**

Il tema cruciale dell’accesso all’aborto in Polonia si è scontrato con la crisi costituzionale divampata sul finire del 2015, anno in cui il partito *“Diritto e Giustizia”* (PIS) ha assunto la guida del Governo. Prima della sentenza del 22 ottobre 2020, la Commissione europea aveva già sottolineato come le divergenti misure adottate in seguito alla vittoria elettorale del partito di centro-destra presentassero un

<sup>36</sup> Ai sensi dell’art. 9 della Costituzione polacca: *“La Repubblica di Polonia rispetta il diritto internazionale vincolante”*. Con riguardo al principio del rispetto del diritto internazionale, F. CASOLARI, *L’incorporazione del diritto internazionale nell’ordinamento dell’Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2008, 298, ricorda che esso costituisce tanto un principio comune agli Stati membri quanto un principio strutturale dell’ordinamento dell’UE.

connotato comune: consentire al potere esecutivo o a quello legislativo di attuare “una considerevole ingerenza nella composizione, nei poteri, nell’amministrazione e nel funzionamento dell’intero sistema giudiziario”<sup>37</sup>.

Tuttavia, la crisi costituzionale polacca ha investito non solo l’ordinamento giudiziario, ma anche la struttura democratica e la tutela dei diritti fondamentali in Polonia. La strada percorribile in caso di violazione di tali valori è quella definita nell’art. 7 TUE<sup>38</sup>. Nel reputare carenti le risposte concesse dalla Polonia a fronte delle Raccomandazioni ad esso rivolte nel corso del 2016 e del 2017, la Commissione ha azionato tale strumento, a fronte dei diversi elementi indicativi del rischio di una grave violazione dello Stato di diritto<sup>39</sup>.

Fino a tale momento, nessuno dei soggetti legittimati dai Trattati aveva attivato il suddetto meccanismo, neppure in presenza di scenari politici – innanzitutto quello ungherese – che destano da sempre forti dubbi in merito alla loro compatibilità con i valori indicati dall’art. 2 TUE. L’art. 7 TUE prevede al primo paragrafo che su impulso di un terzo degli Stati membri, della Commissione o del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri, con esclusione dello Stato in discussione e previo parere conforme del Parlamento, possa appurare il rischio di violazione grave dei valori dell’art. 2 TUE ed inviare a tale Stato raccomandazioni.

Al contrario, il secondo paragrafo di tale norma stabilisce che su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione, il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, sempre previa approvazione del Parlamento europeo, possa rilevare l’esistenza di una “violazione grave e persistente dei valori fondanti”.

37 COM(2017) 835 finale - 20 dicembre 2017. Proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia. Alla stessa si accosta la Raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione del 20 dicembre 2017 relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520. In particolare, la Commissione esprime preoccupazione in ordine ai seguenti punti: l’assenza di un controllo di costituzionalità legittimo e indipendente; l’adozione da parte del parlamento nazionale di nuove norme sul sistema giudiziario polacco che destano grave preoccupazione per quanto concerne l’indipendenza del sistema giudiziario e aumentano sensibilmente la minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia, ossia: (a) la legge sulla Corte suprema, approvata dal Senato il 15 dicembre 2017; (b) la legge che modifica la legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari (“legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari”); (c) la legge che modifica la legge sul Consiglio nazionale della magistratura e alcune altre leggi (“legge sul Consiglio nazionale della magistratura”); (d) la legge che modifica la legge sulla Scuola nazionale di magistratura, la legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e alcune altre leggi (“legge sulla Scuola nazionale di magistratura”).

38 Il procedimento di controllo sulla condotta degli Stati membri disciplinato dall’art. 7 TUE, è stato inserito dal Trattato di Amsterdam del 1997, successivamente modificato dal Trattato di Nizza del 2001, e definitivamente sancito nel Trattato di Lisbona del 2007. Sulla predetta disposizione, si veda M. PEDRAZZI, *Art. 7 TUE*, in F. POCAR (a cura di), *Commentario breve ai trattati delle Comunità e dell’Unione europea*, Cedam, Padova, 2001, p. 26 ss; B. NASCIMBENE, *Le sanzioni ex art. 7 TUE*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2002, p. 192 ss; ID., *Art. 7 TUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 58 ss; A. MORINI, *Art. 7 TUE*, in C. CURTI GIALDINO (diretto da), *Codice dell’Unione europea operativo. TUE e TFUE commentati articolo per articolo*, Edizioni Simone, Napoli, 2012, p. 129 ss.; C. SANNA, *Art. 7 TUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell’Unione europea*, II ed., Giuffrè, Milano, 2014, p. 70 ss.

39 Sul concetto di “stato di diritto” in ambito europeo, si veda U. VILLANI, *Sul controllo dello Stato di diritto nell’Unione Europea*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 1, 2020, pp. 10-11. In generale, si veda G. SILVESTRI, *Lo Stato di diritto nel XXI secolo*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2011, pp. 1-9.

In concreto, il Consiglio a maggioranza qualificata irroga vere e proprie sanzioni, concretizzabili anche nella sospensione di taluni diritti derivanti dai Trattati; lo Stato membro è invitato a formulare osservazioni. Tuttavia, la procedura di “allarme preventivo” non ha reso i risultati auspicati in termini di ripristino dello Stato di diritto in Polonia, rivelando i radicali limiti dell’affidamento della tutela dei valori ad uno strumento di natura esclusivamente politica<sup>40</sup>. Peraltro, dall’avvio di tale procedura il rapporto con la Polonia si è notevolmente aggravato, come confermato dallo stesso Parlamento europeo, costretto ad approvare una Risoluzione sul tema<sup>41</sup>. Quest’ultimo ha richiesto al Consiglio di rivolgere raccomandazioni concrete allo Stato coinvolto, incitando la Commissione ad avvalersi *in toto* degli strumenti accessibili per far fronte al rischio di violazione grave dei valori fondanti.

Senza entrare nel merito, è doveroso segnalare la volontà della Commissione di ricorrere anche allo strumento tradizionalmente volto a garantire l’osservanza del diritto dell’UE, ossia la procedura di infrazione. In dottrina, è stato osservato come tale ultimo meccanismo non sia previsto per garantire il rispetto dello Stato di diritto e dei valori dell’art. 2 TUE, giacchè implica l’esistenza di una violazione già compiuta degli obblighi previsti dai Trattati o da altre fonti del diritto dell’Unione. Diversamente, l’art. 7, par. 1, TUE, può essere attivato anche in una fase preventiva, quando cioè esiste solo “un rischio evidente di violazione”; ciò può concernere qualsiasi attacco ai principi dello Stato di diritto attuati da parte degli Stati membri, anche in settori non rientranti nel quadro del diritto dell’UE<sup>42</sup>. La Commissione ha convenuto la Polonia davanti alla Corte di Giustizia con tre procedure di infrazione inerenti le tre riforme del sistema giudiziario<sup>43</sup>.

In tale sede, interessa marcare come lo smembramento dei meccanismi politico-istituzionali prenda avvio con la riorganizzazione del Tribunale costituzionale. Il partito di maggioranza sembra porsi i seguenti obiettivi: impedire al Tribunale di esercitare effettivo controllo di costituzionalità e approfittare dello stesso per ottenere taluni vantaggi di natura politica. Pertanto, investendo la Corte della questione di legittimità costituzionale relativa alla legge sull’aborto, si è tentato di realizzare il medesimo scopo. La sentenza del 22 ottobre 2022 è stata fortemente criticata in ordine alla composizione del Tribunale costituzionale<sup>44</sup>. Le anomalie ravvisate non solo intaccano l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo costituzionale, ma pongono in discussione la possibilità di inquadrare lo stesso come un “tribunale

40 Sul punto, si veda G. WILMS, *Protecting Fundamental Values in the European Union through the Rule of Law: articles 2 and 7 TEU from a legal, historical and comparative angle*, European University Institute, Firenze, 2017.

41 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria.

42 P. MORI, *L'uso della procedura di infrazione a fronte di violazioni dei diritti fondamentali*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2018, pp. 363-375.

43 Alle tre procedure di infrazione (CGUE 24 giugno 2019, C-619/18, *Commissione c. Polonia*; CGUE 5 novembre 2019, C-192/18, *Commissione c. Polonia*; CGUE 27 ottobre 2021, C-204/21, *Commissione c. Polonia*), si accosta una quarta procedura, avviata dalla Commissione in seguito a due recenti sentenze del Tribunale costituzionale (sent. P7/20 del 14 luglio 2021 e sent. K3/21 del 7 ottobre 2021), alla luce delle quali il Paese non è tenuto a riconoscere la supremazia delle leggi europee su quelle nazionali.

44 E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020*, cit., pp. 21-22.

precostituito per legge”, alla luce degli artt. 6, par. 1, CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il caso polacco esprime quel nesso inscindibile che sussiste tra “genere, democrazia e Stato di diritto”: qualsiasi involuzione dello Stato di diritto influisce negativamente sui diritti delle donne e qualsiasi violazione dei diritti delle donne finisce per indebolire lo Stato di diritto di un Paese<sup>45</sup>.

## 6. Il fronte cattolico.

Sebbene nel 1800 il mondo della teologia morale giunse a riconoscere al feto un’anima sin dal suo concepimento, la posizione cattolica in materia di aborto emerge nell’Istruzione sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, pubblicata dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del Vaticano nel 1987, con il consenso del Pontefice. Nel solenne documento, si rileva che “ogni essere umano ha diritto alla vita e all’integrità fisica al momento del concepimento fino alla morte”<sup>46</sup>. Pertanto, il feto è considerato persona a tutti gli effetti e l’aborto ritenuto un vero e proprio crimine. Entrando nello specifico, si sostiene che “nel momento in cui l’ovulo è fecondato, si inaugura una nuova vita”; essa “non è più quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto”.

È certo che le idee di Aristotele<sup>47</sup> non intaccarono la valutazione morale dell’aborto da parte dei teologi cristiani; tuttavia, esse generarono la cruciale distinzione tra feto formato e feto non formato, erroneamente ammessa dalla disciplina canonistica della Chiesa nel periodo compreso tra il Decreto di Graziano e la raccolta di S. Raimondo di Peñafort (1234) e la Cost. *Apostolicae Sedis* di Pio IX (1869)<sup>48</sup>. Nell’ottica della epigenetica, l’anima razionale è infusa da Dio al 40° giorno per gli embrioni maschi, e al 80/90° giorno per gli embrioni femmine. La predetta teoria, pur non sollevando alcun dubbio sulla grave immoralità dell’aborto da parte dei cristiani, dava luogo a differenziazioni sulla specie morale del peccato di aborto e sulle conseguenze penali. Il declino di tale teoria, imputabile allo sviluppo della embriologia scientifica, indusse il Magistero della Chiesa a prendere atto della seguente realtà: dal concepimento, l’embrione è un essere individuale vivo della specie umana, diverso dalla figura materna, e dunque la distinzione tra feto formato e feto non formato non risulta più ammissibile neppure ad effetti penali<sup>49</sup>. Nel 1867, infatti, papa Pio IX

---

45 Così, V. VALENTI, *Introduzione*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 26.

46 In tale documento, altresì, si precisa che “i diritti inalienabili della persona umana dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della società civile e dell’autorità politica; tali diritti dell’uomo non dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e neppure rappresentano una concessione della società e dello Stato; appartengono alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell’atto creativo da cui ha preso origine. Tra questi diritti fondamentali bisogna, a questo proposito, ricordare [...] il diritto alla vita e all’integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento alla morte”.

47 In particolare, la teoria epigenetica fu sostenuta nel corso del Medioevo, in quanto accolta e divulgata da San Tommaso, per il quale l’anima entrava nel feto solo quando iniziava ad assumere forma umana (si veda D. LANZA, M. VEGETTI (a cura di), *Opere biologiche di Aristotele*, Utet, Torino 1971, pp. 892-894).

48

49 A. RODRÌGUEZ LUÑO, *Il dibattito sull’identità e lo statuto dell’embrione umano*, in *Etica e Politica*, 2006, p. 5.

condannava il fenomeno dell'aborto come peccato mortale in qualunque fase della gravidanza.

Nel corso degli anni, la Chiesa cattolica impiega toni sempre più accesi per condannare l'aborto. In tale senso, l'espressione "interruzione della gravidanza" è criticata da Papa Giovanni Paolo II, secondo il quale essa tenderebbe ad attenuare il senso di gravità nella percezione comune. Partendo dal presupposto che per "aborto procurato" debba intendersi "*l'uccisione deliberata e diretta, e comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compreso il concepimento e la nascita*", la Chiesa cattolica specifica che la presenza di motivazioni soggettivamente valide non modificano il giudizio morale sulla condotta, vista l'esigenza di preservare la vita umana. A parte la condanna morale, l'aborto incorre anche in una pena canonica: si punisce con la scomunica *latae sententiae* "*chi procura l'aborto ottenendone l'effetto*" (can. 1398 *codex juris canonici*)<sup>50</sup>. Costoro sono tenuti a misurarsi tanto con la colpa morale quanto con la sanzione prevista dal diritto penale canonico: la prima, per aver violato il comandamento di non uccidere in modo brutale, colpendo il soggetto più vulnerabile invece di proteggerlo; la seconda finalizzata a perseguire penalmente il carattere anti-ecclesiale della condotta, marcandone per un verso la gravità, per l'altro "*il danno irreparabile causato all'innocente ucciso, ai suoi genitori e a tutta la società*"<sup>51</sup>. È colpito da sanzione sia chi commette materialmente l'aborto – il medico – sia chi concorre con lo stesso intento criminale tramite condotte indispensabili al conseguimento dello scopo. Parimenti, la scomunica *latae sententiae* investe anche la donna in qualità di esecutore materiale o di "collaboratrice" a seconda che intervenga più o meno direttamente in tale senso.

Appare evidente come il versante cattolico si differenzi dalle altre religioni per la vigenza di regole rigide: per i protestanti, il rispetto della vita della donna deve prevalere sulla tutela della vita ancora potenziale; l'ebraismo ritiene il feto parte della figura materna, la nuova vita prende forma dopo la nascita; per la religione musulmana, la vita inizia dopo 120 giorni il concepimento e dunque fino a tale momento è possibile accedere all'aborto<sup>52</sup>; il buddismo e l'induismo valutano, invece, l'aborto più come una problematica sociale e non pongono limiti a tale pratica; infine, per gli scintoisti, l'essere umano diventa tale in seguito alla nascita, pertanto l'aborto non è considerato un omicidio. È innegabile, dunque, la diversità di approccio verso la pratica, pur non riscontrando mai un atteggiamento favorevole, di accoglimento e approvazione della stessa.

È interessante constatare – a parere di chi scrive – la sussistenza di divergenze all'interno dello stesso versante cattolico. A tale proposito, si segnala il conflitto avutosi nel 2009 tra una parte della Chiesa cattolica e quella brasiliana, relativamente all'aborto di due gemelli praticato su una minore di nove anni costantemente abusata

50 Per un commento su tale disposizione, si veda V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, pp. 365 ss.; R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 231 ss.

51 Come precisato da D. MILANI, *Aborto*, in D. MILANI, D. ATIGHETCHI, *Intorno alla vita che nasce diritto ebraico, canonico e islamico a confronto: estratto*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 87.

52 Per un approfondimento sulla posizione assunta dalla religione islamica, si veda D. ATIGHETCHI, *Aborto*, in D. MILANI, D. ATIGHETCHI, *Intorno alla vita che nasce diritto ebraico, canonico e islamico a confronto: estratto*, cit., pp. 129-151.

dal convivente della madre. In un noto articolo pubblicato sull'*Osservatorio Romano* a firma dell'allora Presidente della Pontificia Accademia per la Vita si denunciava la triste scelta dell'arcivescovo di Olinda e Recife di scomunicare pubblicamente gli autori dell'aborto.

In tale modo, oltre a conferire specifica importanza alla pubblicazione della notizia, si accentuava l'immagine di una Chiesa più preoccupata di tutelare le dinamiche istituzionale che il bene di una minore in palese difficoltà. In tale articolo, altresì, si contestava l'idea di condannare con noncuranza l'attività dei medici trascurando il conflitto di coscienza cui va incontro chi si trova a fronteggiare situazioni in cui la vita e la morte si pongono necessariamente in conflitto. Come osservato in dottrina<sup>53</sup>, il senso di smarrimento generato dalla vicenda in oggetto specialmente nell'America Latina – dove ormai da diverso tempo si teme il consolidamento di una mentalità favorevole alla pratica dell'aborto<sup>54</sup> – ha indotto la Congregazione per la Dottrina della Fede ad intervenire con una propria chiarificazione pubblicata sempre sull'*Osservatore Romano*. Essa ha focalizzato l'attenzione sui profili basilari sollevati dalla predetta vicenda: il primo, attinente al tema del conflitto di coscienza del medico; il secondo, al tipo di protezione da assicurare in chiave giuridico-sociale al diritto alla vita di ogni persona. In tale sede, merita di essere riportata la puntualizzazione relativa al secondo profilo: la Congregazione precisa che il diritto alla vita non dipende da alcuna concessione, ma appartiene alla natura umana *"inerente alla persona in forza dell'atto creativo da cui ha preso origine"*<sup>55</sup>.

Pertanto, lo Stato è obbligato ad operare a suo beneficio e a sanzionare tutte le violazioni del caso; diversamente, si lederebbe non solo il principio di uguaglianza, ma si minerebbero anche i presupposti stessi dello Stato di diritto. In tale contesto, trova riscontro anche l'animato dibattito scaturito tra il Vescovo di La Crosse e l'Arcivescovo di Saint Louis sul finire del 2003 e l'inizio del 2004.

Quest'ultimo aveva annunciato la volontà di non ammettere alla Sacra Comunione esponenti politici favorevoli all'aborto, fino al momento in cui non avessero rinunciato al loro supporto pubblico alla pratica<sup>56</sup>. La divergente posizione assunta sulla *querelle* all'interno del clero nordamericano è stata arricchita dall'apporto della Congregazione per la dottrina della fede: in tale circostanza, il Cardinale Prefetto Joseph Ratzinger aveva predisposto un *memorandum*<sup>57</sup> con puntuali indicazioni per dirigere l'operato dell'Assemblea. In particolare, si invitava i pastori ad avvertire

53 D. MILANI, *Quando l'interruzione volontaria della gravidanza solleva ancora discussioni nello Stato e nella Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 22 ottobre 2012, p. 18.

54 Sulla predetta vicenda, si veda M. MORI, *La controversia suscitata dall'aborto della bambina brasiliana del marzo 2009*, Vicolo del Pavone, Piacenza, 2010. In linea generale, si veda V. RIBEIRO COROSSACZ, *Brasile: criminalizzazione dell'aborto, razzismo e pratiche politiche delle donne*, in C. BOTTI, I. BOIANO, *Dai nostri corpi sotto attacco. Aborto e Politica*, Ediesse, Roma, 2019, 169-182.

55 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Chiarificazione sull'aborto procurato*, cit., p. 498.

56 Una ricostruzione puntuale ed esaustiva della vicenda è compiuta da J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Ius Ecclesiae*, XVI, 2004, pp. 372-373.

57 J. RATZINGER, *Worthiness to Receive Holy Communion: General Principles*, in *Origins*, XXXIV, 2004.

l'esponente politico incline alla pratica dell'aborto che non avrebbe dovuto presentarsi per la Sacra Comunione sino a quando non avesse cessato tale condotta.

I risultati di tale cammino furono racchiusi nella dichiarazione *"Catholics in Political Life"*, nella quale emergevano sia il condiviso allarme per il problema da parte della Conferenza Episcopale sia la mancanza di una altrettanto condivisa risposta circa le misure più idonee per risolverlo. Identica situazione si è riproposta più di recente, nel momento in cui il Vescovo della Diocesi di Springfield in Illinois – a seguito dell'approvazione dell'*Act Concerning Abortion (House Bill 40)* del 2017 e del *Reproductive Health Act (Senate Bill 25)* del 2019 – ha emanato un decreto con cui veniva resa nota la proibizione di ammettere alla Sacra Comunione i Presidenti della Camera e del Senato dell'Illinois, colpevoli di avere agevolato tali discipline in favore dell'aborto.

## 7. L'isolamento europeo della Polonia.

Come già visto, la normativa polacca in materia di aborto è generalmente riconosciuta tra le più restrittive a livello europeo. Fatta eccezione per gli Stati che proibiscono in tutti i casi l'aborto (Malta e Andorra), il minimo comune denominatore delle diverse legislazioni europee è rappresentato dall'affermazione della possibilità di ricorrere alla pratica da parte della donna, pur introducendo vincoli temporali e cause giustificative.

In tale sede, interessa marcare come la via comunitaria alla regolamentazione dell'aborto presenti sostanziali differenze rispetto al cammino perseguito negli Stati Uniti d'America. Il predetto tema è da sempre oggetto di forti attriti nella società americana: a coloro che invocano una maggiore tutela del diritto alla vita del nascituro (c.d. *pro-life*) si contrappongono coloro che sostengono la primazia del diritto alla donna all'autodeterminazione (c.d. *pro-choice*). Prima delle rivoluzionarie sentenze *Roe v. Wade* e *Doe v. Bolto*, il contesto statunitense si presentava frammentato. In particolare, ponendo a raffronto lo Stato di New York con quello della Pennsylvania, ambedue guidati dai democratici tra il 1965 e il 1972, affiora palesemente come lo sviluppo in materia di aborto sia avvenuto in maniera diversa<sup>58</sup>. Nel 1966, nello Stato di New York, i *pro-choice* propongono un decreto di riforma della legge sulla base delle Raccomandazioni dell'ALI (*American Law Institute*), mirante alla depenalizzazione dell'aborto terapeutico, con l'obiettivo di tutelare i medici abortisti; più tardi, la stessa corrente riesce ad instaurare un nuovo spazio di discussione, giungendo a redigere una proposta di legge liberale: l'aborto viene consentito fino alle 24 settimane, purché compiuto nelle strutture sanitarie. Al contrario, in Pennsylvania, i discorsi dei *pro-life* conquistano il consenso di un partito coeso, privo di correnti interne: nel 1969, nasce l'Associazione *"Pennsylvanians For Life"*, che promuove l'approvazione di una normativa inflessibile in materia.

Nel corso degli anni, la regolamentazione dell'IVG è stata oggetto di scontri tra giudici e legislatori. Giova precisare come la Costituzione americana non sancisca il diritto della donna ad abortire; analogamente, non vi è una legge federale che

<sup>58</sup> Come posto in luce da R. NOSSIF, *Discourse, Party, and Policy: The Case of Abortion, 1965-1972*, in *Policy Studies Journal*, Vol. 26, 1998, pp. 244-256.

disciplini il fenomeno<sup>59</sup>. Fino alla storica pronuncia della Corte Suprema americana del 1973, la regolamentazione incombeva alla legislazione statale: la maggior parte delle normative – di impronta ottocentesca – prevedevano un assoluto divieto di interruzione della gravidanza, accostato da rigorose sanzioni per chiunque intendesse aiutare la donna ad abortire, salvo nell'ipotesi in cui la stessa si trovasse serio in pericolo di vita.

Con la sentenza *Roe v. Wade*<sup>60</sup>, la Corte Suprema statuisce l'esistenza di un diritto della donna ad abortire, quale diritto di libertà comprimibile dallo Stato a partire dal settimo mese di gravidanza. In tale occasione, si predispongono le basi per la definizione della "teoria di trimestri": nel primo trimestre, lo Stato si trova nella condizione di non poter interferire con la decisione della donna di terminare la gravidanza, limitandosi a richiedere che l'interruzione venga praticata da un medico autorizzato; nel secondo semestre, l'intervento statale è legittimato solo al fine di proteggere la salute della madre; infine, nel terzo semestre, la tutela della vita del nascituro giustifica un'intromissione dello Stato nella decisione abortiva, consentendo allo stesso sia di regolamentare l'aborto sia di proibirlo<sup>61</sup>. In tale pronuncia, la Corte Suprema esclude che il diritto costituzionale federale riconosca il nascituro alla stregua di una persona titolare di un patrimonio completo di diritti. L'approccio della Suprema Corte – secondo una corrente di pensiero – è dettata da una buona dose di pragmatismo, in quanto "individuare l'esatto inizio della vita sarebbe opera complicatissima, controversa e difficilmente perseguibile dai giudici, la quale, allo stesso modo, non è necessaria per riconoscere la prevalenza del diritto alla salute di chi è persona rispetto agli interessi di chi non lo è ancora"<sup>62</sup>.

La sentenza del 1973 è ritenuta una delle decisioni più controverse della storia statunitense, non solo per il suo notevole impatto "sociale", ma anche per le sue conseguenze sul piano costituzionale, relativamente al rapporto tra giudici e legislatori. Mentre la giurisprudenza della Corte Suprema si è attivata per rivedere i confini del diritto all'aborto (*Planned Parenthood v. Casey*, *Gonzales v. Carhart*), i legislatori statali invece sono intervenuti al fine di limitare tale diritto tramite l'approvazione di leggi restrittive, coinvolgenti vari aspetti essenziali. A tale proposito, vi è chi osserva come proprio l'incessante intervento dei legislatori statali abbia accordato alla regolamentazione del fenomeno "un carattere di dinamicità tale da rispondere, da un lato, al mutamento delle conoscenze scientifiche [...] e assicurare, dall'altro,

59 Un'eccezione è data dal "Partial Birth Abortion Ban Act", una legge statunitense che vieta in modo tassativo l'utilizzo della pratica abortiva "intact dilation and extraction".

60 Sulla sentenza *Roe v. Wade*, la dottrina è fiorente. Si veda, tra i tanti, G. BOGNETTI, *Esperienze straniere: la libertà di abortire, diritto della donna costituzionalmente garantito*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1974 p. 8 ss.; R. DREYFUSS, *Regolamentazione dell'aborto: una recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Temi romana*, 1974, VI, p. 509 ss.; J. HERRMANN, *La Suprema Corte degli Stati Uniti e la liberalizzazione dell'aborto*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1974, p. 377 ss.; S. BELLOMIA, *Una soluzione al problema dell'aborto? (A proposito di una recente sentenza della Corte Suprema americana)*, in *Giur. cost.*, 1974, p. 3655 ss.; S. BARTOLE, *Scelte di valore più o meno implicite in una laconica sentenza sull'aborto*, in *Giur. cost.*, 1975, p. 2099 ss.

61 A. BARAGGIA, *La regolamentazione dell'aborto in prospettiva comparata*, in L. VIOLINI (a cura di), *Temi e problemi di diritto pubblico*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, p. 183.

62 C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 34.

*ambiti in cui le diverse posizioni circa la vita e la libertà si possano esprimere nell'arena democratica"*<sup>63</sup>.

Ancora oggi, il diritto all'aborto è oggetto di un animato confronto tra giudici e legislatori statunitensi: in tale direzione, si muove la recente legge del Texas ("*Texas Heartbeat Act*"), che introduce una normativa dell'interruzione volontaria di gravidanza fortemente limitativa in termini di accesso a tale pratica, su cui la Suprema Corte si è pronunciata con la sentenza *Whole Woman's Health v. Jackson*<sup>64</sup>, arricchendo la disciplina del diritto all'aborto. Infine, occorre segnalare la recente diffusione di una bozza della Corte Suprema USA, nella quale affiora la volontà di annullare la storica sentenza *Roe v. Wade*, giudicata "sbagliata sin dal principio", non sussistendo negli Stati Uniti un diritto all'aborto costituzionalmente riconosciuto. Un possibile *reirement* della Corte Suprema – a parere di chi scrive – rischia seriamente di far perdere alla stessa legittimazione: come enunciato in dottrina, sebbene i giudici tentino "di difendere le proprie decisioni come frutto di pure logiche giuridiche, accusando i loro detrattori di presentarle impropriamente come determinate da ideologie politiche, l'impressione è che vi riescano sempre meno"<sup>65</sup>. È doveroso marcare come lo scenario europeo abbia subito l'influenza statunitense<sup>66</sup>. A Strasburgo, opera da tempo lo *European Center for Law and Justice*, branca europea dell'*American Center for Law and Justice*, storico rivale delle associazioni per i diritti civili: si tratta di un'organizzazione di ispirazione cristiana, che base la propria azione sui valori spirituali e morali che costituiscono l'eredità dei popoli europei e la vera fonte della libertà individuale, della libertà politica e dello stato di diritto<sup>67</sup>. In un articolo pubblicato nel 2013 sull'aborto nel sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il Presidente dell'ECLJ ha tracciato un'alternativa al riconoscimento di un diritto europeo all'aborto, che si porrebbe come una violazione degli obblighi socio-economici delle istituzioni europee.

Il dato cruciale consiste – a parere di chi scrive – nel lento recepimento delle tendenze statunitensi in Polonia: da un lato, la società si oppone agli interventi normativi tesi a limitare l'esercizio del diritto all'interruzione di gravidanza; dall'altro, l'apparato istituzionale e la giurisprudenza non sono sempre in grado di soddisfare tali richieste, giungendo addirittura a disconoscere alle donne la possibilità di autodeterminarsi nell'esercizio dei propri diritti riproduttivi.

## 8. Conclusioni.

63 Così, A. BARAGGIA, *Il complesso bilanciamento nelle leggi sull'aborto: una prospettiva comparata*, in *Notizie di Politeia*, XXXV, 2019, cit., p. 4.

64 Per un commento a tale pronuncia, si veda M. FASAN, *Il ruolo della Corte Suprema nel dialogo tra diritto e politica. Considerazioni sul diritto all'aborto nell'ordinamento statunitense*, in *DPCE online*, n. 4/2021, pp. 4465-4478.

65 Così, E. GRANDE, *Il caso dell'aborto: una buccia di banana per la SCOTUS?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 2, 2022, p. 59.

66 S. MANCINI, *La Corte degli Stati Uniti e il conflitto sui diritti riproduttivi: da Roe v Wade all'approccio anti-stereotipo*, in C. MURGIA (a cura di), *Scritti in onore di Sara Volterra*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 573, osserva come la sfera di influenza dei movimenti pro-life non si sia limitata all'Europa occidentale, investendo anche la Russia.

67 <https://eclj.org/About>

Giunti a tale punto, appare doveroso tentare di concedere una risposta al quesito rimasto in sospeso. In tale sede, si condivide il pensiero di quella parte della dottrina secondo cui la sentenza costituzionale del 22 ottobre 2022 risulta in linea con le politiche realizzate nel Paese dopo caduta del muro di Berlino in materia di aborto, specialmente a partire dalla riforma della legge del 1993<sup>68</sup>. Tale corrente, però, accoglie la diffusa convinzione incentrata sul coinvolgimento della Chiesa cattolica nelle stesse politiche, marcando come tra le forme di protesta attuate dalle manifestanti contro la sentenza vi sia l'irruzione nelle chiese nel corso della celebrazione della messa domenicale. È avventato – a parere di chi scrive – addebitare alla Chiesa la responsabilità dell'arretramento della Polonia sul campo della tutela dei diritti fondamentali. Tale considerazione trova piena conferma nella recente esperienza di taluni Stati europei, ove oggi la religione è posta sullo stesso piano di altre organizzazioni, senza però avere quella supremazia attuata in passato.

Da diverso tempo, l'Irlanda è soggetta ad una profonda trasformazione: a parte la perdita di influenza della Chiesa cattolica sulla coscienza collettiva, si assiste ad un concreto cambiamento sociale attestato dalla nomina di Leo Varadkar come Primo Ministro<sup>69</sup>, medico di origine indiana e dichiaratamente omosessuale. Su pressione del Movimento *Abortion Rights Campaign*, il 30 gennaio 2018, il *Premier* irlandese indice un *referendum* costituzionale incentrato sulla modifica della normativa vigente in materia di aborto, attraverso la presentazione del trentaseiesimo progetto di revisione costituzionale<sup>70</sup>. Tale progetto, dopo essere stato avanzato dal Governo al *Dáil* il 7 marzo 2018, completa il suo passaggio parlamentare al Senato il 28 marzo 2018, per poi essere sottoposto a *referendum* popolare il 25 maggio. In particolare, si chiedeva agli elettori irlandesi di sostituire l'VIII Emendamento della Costituzione (*"the State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right"*)<sup>71</sup> con la possibile introduzione di una legge sulla regolamentazione dell'interruzione della gravidanza.

Sulla *Repeal Campaign* hanno inciso – a parere di chi scrive – soprattutto i seguenti aspetti: la posizione più schiva mantenuta dalle gerarchie ecclesiastiche dopo l'emersione di casi di pedofilia ed abuso; le audaci iniziative adottate dai legislatori (la relazione di un'Assemblea dei cittadini convocata *ad hoc* e la relazione del comitato congiunto delle Camere del Parlamento), intese come esercizi esemplari di

68 E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020*, cit., p. 26.

69 In particolare, il Primo ministro Varadka ha dichiarato di aver mutato idea sull'aborto durante la sua esperienza di Ministro della Salute nel Governo presieduto da Enda Kenny che lo aveva portato ad interagire direttamente con le drammatiche storie di donne costrette ad abortire.

70 Il progetto ha trovato un valido alleato nella Corte Suprema, la quale che il nascituro non ha diritti ulteriori oltre quello alla vita sancito all'art. 40.3.3. della Costituzione (*M. v. Minister for Justice*). In passato, la Corte Suprema aveva statuito che una donna il cui stato di salute rende la gravidanza un fattore di rischio per la propria vita, non poteva essere obbligata dalle leggi dello Stato a portarla a termine (*McGee v. Attorney General*).

71 Sull'interpretazione di tale disposizione, si veda R. FLETCHER, *Judgment: Attorney General v. X*, in M. ENRIGHT *et al* (eds.), *Northern/ Irish Feminist Judgments: Judges' Troubles and the Gendered Politics of Identity*, Hart/Bloomsbury Publishing, 2017, p. 450 ss.

democrazia deliberativa<sup>72</sup>, tali da consentire “alla cittadinanza nel suo insieme di rendersi conto della complessità del tema e della necessità di considerarlo in termini di politiche pubbliche, piuttosto che di difficoltà private”<sup>73</sup>. L’esito positivo del 25 maggio 2018 (66,4% dei votanti) ha sancito definitivamente la perdita di controllo della religione sulla società<sup>74</sup>; è prevalsa, dunque, la necessità di ridefinire l’identità nazionale. Come enunciato in dottrina, l’Irlanda ha dovuto necessariamente, per non sentirsi distaccata dal resto d’Europa, fare i conti “con la globalizzazione economica e sociale, con l’apertura ai nuovi mezzi di comunicazione del nuovo millennio, internet, i viaggi, gli scambi e l’irrompere dell’era virtuale; un’isola, una popolazione prevalentemente rurale e povera, si è trasformata, dunque, in una società urbana più ricca e progredita e il risultato referendario e la imminente legge sull’aborto costituiscono senza dubbio dei punti di non ritorno nel processo di trasformazione del Paese”<sup>75</sup>.

Al contrario, con la sentenza costituzionale del 22 ottobre 2020, la Polonia ha accentuato il distacco dallo scenario europeo, dimostrando di risentire dell’influenza dei movimenti d’oltreoceano in materia di aborto. È emblematico che ciò si verifichi in uno Stato in cui il Preambolo della Costituzione chieda a tutti coloro che applicheranno quest’ultima di farlo “rispettando la dignità della persona, del suo diritto di libertà, dell’obbligo di solidarietà verso gli altri e del rispetto per questi principi come forte fondamento della Repubblica di Polonia”. Occorre precisare che i sistemi costituzionali non creano le proprie regole dal nulla, bensì “recepiscono e formalizzano in documenti scritti i valori di un popolo, ove ritenuti oramai condivisi e fondanti le ragioni dello stare insieme”<sup>76</sup>.

72 Sul punto, si veda E. CAROLAN, *Ireland’s Constitutional Convention: Behind the hype about citizen-led constitutional change*, in *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 13, Issue 3, 1° July 2015, pp. 733–748.

73 Così, M. CORCORAN, *Dublino, 2/11/2018*, in *Rivista di cultura e di politica*, 02 novembre 2018.

74 Vi è chi coglie in tale referendum una preziosa chance di dialogo sull’essere madri e sulla possibilità di non essere. In tale senso, si veda L. FIELD, *The abortion referendum of 2018 and a timeline of abortion politics in Ireland to date*, in *Irish Political Studies*, 2018, 33 (4), p. 608 ss. Interessante è anche la posizione di S. ROSSI, *Blowin’ in the Wind. Referendum irlandese e legalizzazione dell’aborto*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 23 ottobre 2018, p. 31, il quale afferma che “la lotta per i diritti entro la cornice della Costituzione è anche lotta intorno ai diritti, che si sviluppa entro le maglie del tessuto di principi che si presenta come un campo di tensioni destinate a lasciare il segno nel conflitto politico-sociale. Come dimostra la vicenda irlandese, quando la lotta per i diritti si svolge nella cornice di un ordinamento positivo costituzionalmente fondato, il conflitto assume la forma di lotta attraverso i diritti volta ad affermarne il carattere espansivo”.

75 Così, G. LAVAGNA, *La crisi del rapporto tra politica e religione. Il referendum sull’aborto in Irlanda*, in *Nomos-Le attualità del diritto*, n. 3/2018, p. 23.

76 Così, V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *Scritti in onore di Angelo Mattioni*, Vita e Pensiero, Milano, 2011, p. 657.